



ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

Nel giudizio di legittimità costituzionale n. 26/2024 promosso in via principale ex Art. 127 Cost. da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

dell'Articolo 1 della Legge Regionale 30 maggio 2024, n. 22 della Regione Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 30 giugno 2024

OPINIONE IN QUALITA' DI "AMICUS CURIAE"

Per ASSOCIAZIONE "COMILVA ODV" - Associazione Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione ODV- Cod. Fis. 91128880407, corrente in Rimini, Corso d'Augusto n. 97, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Ing. Claudio Simion, rappresentata e difesa, giusta delega su fogli separato in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro Gaetani (GTNLSN78M26D862B) del Foro di Parma, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni in corso di giudizio presso i seguenti recapiti (n. fax.: 0521/1810159; indirizzo di posta elettronica certificata: avvgaetanialessandro@pec.giuffre.it), presso il cui studio in Parma, Borgo Giacomo Tommasini n. 18, ha eletto ad ogni fine domicilio

PREMESSO CHE

1) Con ricorso del 31.07.2024, depositato in cancelleria il 01.08.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale – Corte Costituzionale n. 36 del 04.09.2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto alla Ecc.ma Corte Costituzionale dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'Art. 1 della legge regionale 30.05.2024 2024, n. 22 della Regione Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 03.06.2024.

2) In particolare, l'impugnato articolo di legge regionale modifica la legge regionale 16.06.2024 n. 1 recante "*Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate*", aggiungendo l'art. 4 bis, rubricato "*Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano*" che così recita:

"1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell'esclusivo interesse dei giovani

pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l'avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L'attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, interessati, al mero riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.

2. I dati raccolti nell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge”.

3) Nel proprio ricorso introduttivo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha censurato plurimi profili di illegittimità costituzionale della nuova norma regionale, ed in particolare: 1) la violazione dell'Art. 117, secondo comma, lett. m) e lett. n) della Costituzione, che riconosce la competenza esclusiva statale rispettivamente in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in materia di norme generali sull'istruzione, in relazione all'art. 3 bis del D.L. n. 73 del 2017, convertito con modifiche con Legge n. 119 del 2017, quale norma interposta; 2) la violazione del principio di uguaglianza di cui all'Art. 3 della Costituzione; 3) la violazione dell'Art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, quale norma interposta.

*

4) La **ASSOCIAZIONE “COMILVA ODV”** è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita il 07.01.2011 e la sua denominazione deriva dall'acronimo delle parole Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione (*doc. 1*). L'Associazione non ha carattere occasionale, non essendo stato previsto alcun termine di durata del sodalizio, come si evince dall'Art. 2, comma 3, dello Statuto che si produce (*doc. 2*).

5) Lo scopo primario dell'Associazione COMILVA è quello di occuparsi “*sull'intero territorio nazionale, di problematiche riguardanti il raggiungimento del diritto di libera scelta in materia di vaccinazione nonché della libertà di scelta terapeutica*” come pure si evince dall'Art. 2, comma 1, dello Statuto (*cf. doc. 2*) e tra le proprie attività tra le altre ricomprende quella di

“rendere più efficace, nel rispetto della normativa vigente, l’informazione sulla pratica vaccinale, sorveglianza, prevenzione, tempestiva segnalazione delle reazioni avverse all’interno delle strutture sanitarie esistenti”.

6) Il numero dei soci di Comilva è costitutivamente illimitato e ad oggi l’Associazione conta all’incirca un migliaio di associati sull’intero territorio nazionale, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche come associazioni, comitati, fondazioni enti pubblici e privati, come si evince dal Libro soci che pure si produce (*doc. 3*).

7) Pertanto, l’ASSOCIAZIONE “COMILVA ODV” rientra nel novero delle formazioni sociali senza scopo di lucro portatrici di interesse collettivo o diffuso attinente alla questione di costituzionalità, ai sensi dell’Art. 6 delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale”.

Tanto premesso, l’ASSOCIAZIONE “COMILVA ODV”, oltre a reputare fondate le censure sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene di poter offrire il proprio contributo utile alla conoscenza ed alla valutazione del caso, a sostegno ed integrazione delle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, affidandolo alle seguenti

OSSERVAZIONI

Per il vaccino anti papilloma virus umano, anche detto vaccino anti-HPV, non è richiesta la somministrazione obbligatoria per i soggetti in età scolastica.

La materia, in virtù di quanto previsto dagli artt. 32 e 117 Cost., è attualmente disciplinata dal legislatore statale con il D.L. 73/2017, convertito in Legge n. 119/2017, che non contempla il vaccino in questione nel novero dei preparati vaccinali obbligatori previsti agli artt. 1 e 1-bis.

Il vaccino in questione non rientra nemmeno nel novero dei c.d. vaccini facoltativi, per i quali il successivo art. 1 – quater del citato D.L. 73/2017, convertito in Legge n. 119/2017, contempla una mera offerta attiva e gratuita a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Invero, in relazione agli adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, il D.L. 73/2017, convertito in Legge n. 119/2017, individua le vaccinazioni obbligatorie e gratuite e stabilisce che *“i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la*

responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente" (art. 1, commi 1 e 1-bis, art. 3 e cfr. anche il decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2018, n. 257).

Parimenti non sussiste alcun obbligo di vaccinazione anti-HPV per l'iscrizione ai corsi universitari, come si evince dagli artt. 286-bis e 286-sexies del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per esposizione ad agenti biologici, che equiparano gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria ai lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie.

Ed ancora, non è previsto alcun obbligo di vaccinazione anti-HPV dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 465/2001 recante il regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la vaccinazione antitubercolare obbligatoria per gli studenti in medicina.

Ora, alle regioni è sicuramente inibito imporre trattamenti vaccinali obbligatori ulteriori e diversi da quelli già previsti dalla legge statale (la competenza normativa è esclusivamente del legislatore statale), sicché è questo il motivo per cui la Regione Puglia ha inteso concentrare la sua strategia vaccinale di tutela sanitaria, quanto al vaccino anti-HPV, nel campo informativo. Ed infatti, l'Art. 1 della Legge Regionale 30 maggio 2024, n. 22 della Regione Puglia si propone lo scopo di *"rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano"*.

Non è però un caso l'utilizzo del termine "capillare".

Per Treccani la parola, in senso figurativo, consiste infatti nella *"attività o azione che tende a penetrare in ogni ambiente o livello sociale, a raggiungere ogni singolo individuo che è o si presume interessato"*.

Quanto sopra, a parere dell'esponente, rende plastica l'evidenza che l'intenzione regionale non è, quindi, puramente di carattere informativo, come sembrerebbe *prima facie* apparire, ma sottende un obiettivo più ampio, che è per l'appunto quello di raggiungere tutti gli interessati, che nella fattispecie sono i giovani tra gli 11 ed i 25 anni e, per gli infradiciottenni, i loro legali rappresentanti, imponendo loro, a ben guardare, un *facere*.

Ciò lo si evince nella parte della norma cesurata che così recita: “(...) l’iscrizione ai percorsi d’istruzione (...) è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione”.

Quindi la norma introduce un obbligo, nella fattispecie un obbligo di *facere*, il cui assolvimento condiziona, subordinandola, l’iscrizione ai percorsi di istruzione.

L’obbligo in questione, tuttavia, si palesa come inutilmente vessatorio, soprattutto se rapportato al paternalistico inciso, pure contenuto nella norma, che così recita: “*nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile*”.

Sicchè, in Puglia, secondo il legislatore regionale, la libertà e l’affidabilità delle relazioni giovanili dipenderebbero da un nuovo obbligo di *facere*, a sua volta asseritamente finalizzato a rendere capillare il dovere di informazione da parte delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti-HPV.

In sostanza, volendo sintetizzare, il proposto “dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche” viene ribaltato sui destinatari dell’informazione, per il quale viene concepito specularmente un dovere ad essere informati, che si declina mediante l’adempimento di un obbligo di *facere*, pena il mancato accesso ai percorsi di istruzione.

Si scorge a questo punto l’irragionevolezza della norma e la sua insostenibilità giuridica.

Pare financo superfluo ricordare, infatti, che il “dovere” è una situazione giuridica soggettiva ed il soggetto di diritto che né è titolare è chiamato a tenere un determinato comportamento imposto dalla norma.

Il dovere può essere *positivo* quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un “fare”, oppure *negativo* quando invece consiste in un “non fare”.

Ciò che conta, però, è che il dovere è una situazione giuridica soggettiva “passiva”, perché attribuita dall’ordinamento ad un soggetto nell’interesse di un altro/i soggetto/i.

L’altro soggetto, nel cui interesse è concepito il “dovere”, è quindi titolare di una situazione giuridica “attiva”, tra le quali il diritto soggettivo e l’interesse legittimo, ma anche le potestà, le facoltà, le aspettative.

In sostanza, e per semplificare, al dovere dell'uno corrisponde il "diritto" dell'altro.

Se ne ricava, *a contrario*, che al "*dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione*" può e deve corrispondere il diritto dell'interessato ad essere informato.

Sicché il "*dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione*" non può consistere in uno speculare dovere dell'interessato ad informarsi e ad assumere condotte attive, che nella fattispecie fungono pure da barriera preclusiva ai percorsi di studio.

Diversamente, infatti, il dovere dell'autorità sarebbe vuoto, un simulacro.

Tanto induce a ritenere che il "*dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione*" che dovrebbe costituire la *ratio* dichiarata della norma, è in realtà una finzione, una simulazione, un modo per celare quella che è la vera natura della norma censurata, che ha ben altro scopo.

Infatti, la norma impone puramente e semplicemente un dovere di informarsi per i giovani e per loro famiglie, e lo fa introducendo degli obblighi di *facere* a loro carico, pena la non ammissione ai percorsi di studio.

Ma c'è di più.

In cosa consiste l'obbligo di *facere* concepito dal legislatore pugliese?

Ce ne sono quattro tipi:

- 1) presentare all'atto dell'iscrizione un documento, già posseduto, che certifichi l'avvenuta vaccinazione HPV;
- 2) alternativamente, quello di presentare un certificato da richiedere al centro vaccinale della propria ASL che attesti la somministrazione del vaccino o l'avvio del programma di vaccinazione;
- 3) ancora alternativamente, quello di presentare un certificato da richiedere al centro vaccinale della propria ASL che attesti il rifiuto di vaccinarsi, con la precisazione che, in questa ipotesi, ed a richiesta dell'interessato, il certificato dell'ASL potrà limitarsi al mero riferimento dell'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione;
- 4) dichiarare un "*formale rifiuto*" all'atto dell'iscrizione.

Come si vede, sono tutti comportamenti attivi.

Ma c'è una novità inedita, che è l'obbligo di *facere* citato al punto 4).

Quest'obbligo consiste nel dichiarare un "formale rifiuto" a produrre i documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) all'atto dell'iscrizione al percorso scolastico.

Forse è il punto più irragionevole di tutto l'impianto della norma.

La domanda, infatti, è spontanea: a che cosa serve?

Se il fine dichiarato è quello di adempiere capillarmente al dovere informativo dell'amministrazione, qual è il senso di far dichiarare allo studente interessato la propria determinazione a non voler produrre alcuna certificazione?

Perchè la regione Puglia o meglio le scuole e le università della Puglia devono sapere che lo studente rifiuta di dimostrare a) di essere vaccinato, o b) di avere avviato il percorso di vaccinazione o c) di essere stato comune informato? Il tutto per un vaccino che non è obbligatorio per legge dello Stato?

All'evidenza, quindi, più che all'assolvimento di un dovere informativo, la norma pare rispondere ad altre finalità, che assomigliano più che altro ad una schedatura della platea scolastica, una sorta di censimento di coloro i quali, a priori, rifiutano di condividere informazioni circa il proprio stato vaccinale con l'amministrazione.

Con l'aggravante che tale compito lo si conferisce, *contra legem*, alle autorità scolastiche ed accademiche, che invece non possono trattare i dati sanitari degli studenti, tanto più se riguardanti un vaccino non obbligatorio.

Alle medesime conclusioni è giunta, del resto, anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che con provvedimento del 02.08.2024 ha adottato un avvertimento formale nei confronti della Regione Puglia, denunciando la violazione della normativa privacy (*doc. 4*).

Nel citato provvedimento, infatti l'Autorità ha testualmente affermato "(...) *si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 4-bis della legge della Regione Puglia n. 1/2024 presenti le seguenti criticità: 1. Inidoneità della base giuridica. In via preliminare si rileva che, in ordine alla competenza relativa all'introduzione di misure di limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali che implicino il trattamento di dati personali, come più volte ribadito dall'Autorità, la predetta competenza appare ricadere nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale (...) e ricadono nella potestà del legislatore statale. In tale quadro, per i profili di competenza dell'Autorità, si rileva che, da un lato, l'acquisizione di documentazione, anche sanitaria, da parte delle autorità scolastiche e, dall'altro, l'onere di produrre la predetta documentazione da parte degli studenti e delle famiglie, non appaiono essere possibili, se non nei limiti in cui ciò sia previsto da una norma uniforme a livello nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Costituzione). La previsione di una raccolta di dati personali e sulla salute, sia attestante l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure l'avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino oppure l'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione, quale condizione per*

esercitare diritti e libertà individuali, come l'iscrizione scolastica, non dovrebbe pertanto poter essere prevista da una legge regionale trattandosi di una materia assoggettata alla riserva di legge statale. In particolare, la predetta disposizione normativa contenuta nell'art. 4-bis della legge regionale n. 1/2024 della Regione Puglia, nel prevedere una raccolta generalizzata, studente per studente, di informazioni relative all'effettuata vaccinazione anti-HPV, alla scelta del minore e delle famiglie in ordine alla somministrazione della stessa nonché all'avvenuto adempimento informativo, introduce un trattamento di dati personali, anche relativi alla salute, da parte delle autorità scolastiche che comporta limitazioni dei diritti e delle libertà individuali, allo stato non previsti da alcuna disposizione di legge statale. Nello stesso senso il Garante ha recentemente affermato, ancorché in diverso contesto (v. provv. 11 aprile 2024, n. 235, doc. web n. 10019523), che non sono consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali - né su base territoriale né a livello di singola amministrazione – specie quando la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione da parte del legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale (...). Inoltre, la base giuridica del trattamento deve essere idonea anche alla luce dell'“ordinamento costituzionale” dello Stato membro, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

Ed ancora, per l'Autorità Garante “Tra i principi che devono governare il trattamento dei dati personali, individuati nel citato art. 5, comma 1, del Regolamento, assume particolare rilievo quello relativo alla «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Al riguardo, si rappresenta che il trattamento di dati personali previsto dalla predetta disposizione di legge perseguirebbe, come indicato nel predetto art. 4-bis della legge n. 1/2024 della Regione Puglia, la finalità di “rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull'utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell'esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile”. In relazione al perseguimento della predetta finalità appare che la disposizione in esame presenti profili di criticità anche in relazione al rispetto del citato principio di minimizzazione nonché di proporzionalità, richiesto dall'art. 6, parr. 3 e 4 del Regolamento”.

*A parere dell'esponente, dunque, la norma cesurata appare *ictu oculi* irragionevole, sproporzionata rispetto agli obiettivi informativi che vorrebbe proporsi e priva di legittima *ratio*, oltre che palesemente in conflitto con l'Art. 34 della Costituzione secondo cui la scuola è aperta a tutti.*

All'evidenza, infatti, con la nuova legge regionale in Puglia la scuola non è affatto aperta a tutti, ma solo a coloro che adempiano agli obblighi di nuovo conio regionale, che per di più coinvolgono anche i discenti per i quali l'istruzione scolastica, questa sì, è obbligatoria, con inevitabile "cortocircuito" normativo.

Da ultimo, ma non per importanza, è palese anche la violazione dell'Art. 3 della Costituzione, essendo evidente come la norma regionale introduca un trattamento diseguale per i discenti pugliesi rispetto ai discenti del resto del territorio nazionale.

Anche siffatta violazione è stata colta dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che nel proprio avvertimento alla Regione Puglia non ha mancato di evidenziare che *"la raccolta, da parte delle autorità scolastiche, delle informazioni sopradescritte, relative a tutti i soggetti che intendano iscriversi ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, potrebbe creare disparità tra gli studenti, anche in ragione delle scelte adottate dagli stessi o dalle rispettive famiglie. Ciò premesso, la soprarichiamata finalità di promozione di interventi di informazione e sensibilizzazione, in modo particolare dei giovani, sull'utilità della vaccinazione anti papilloma virus, potrebbe essere utilmente raggiunta attraverso l'individuazione di soluzioni che consentano sia di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica sia di assicurare, allo stesso tempo, il rispetto delle libertà di scelta individuali in merito alla vaccinazione e il diritto alla protezione dei dati personali. Tali misure potrebbero concretizzarsi in attività di sensibilizzazione, anche all'interno delle scuole, da parte dei soggetti preposti in ambito sanitario, quali, ad esempio, incontri e messa a disposizione di materiale informativo, che non prevedano una raccolta generalizzata di dati personali dei soggetti interessati, considerata, altresì, la particolare delicatezza delle informazioni trattate, sulla salute, e dei soggetti coinvolti, soprattutto minori di età, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione."*

Tutto ciò premesso, a parere della esponente associazione, le questioni di costituzionalità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la l'Art. 1 della legge regionale 30.05.2024 2024, n. 22 della Regione Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 02024, meritano pieno accoglimento.

Si producono:

- 1) Atto Costitutivo dell'Associazione COMILVA ODV;
- 2) Statuto Associazione COMILVA ODV;
- 3) Elenco soci.

4) Provvedimento Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 02.08.2024.

Con osservanza.

Parma, li 23 settembre 2024

Avv. Alessandro Gaetani